

95-23 p.u.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLiquidazione
Bernardi33
/2023

TRIBUNALE DI MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Mauro Bernardi	Giudice Rel. Est.
dott. Alessandra Venturini	Giudice

nel giudizio n. 95/23 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da
 rappresentata dall'avv.
Spangaro Enrica;

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA**Oggetto:** dichiarazione di liquidazione controllata.

- Letto il ricorso n. 95/23 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento
mediante liquidazione controllata proposto da
 ai sensi degli artt. 65 e 268 e segg. CCI;



- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il debitore è residente in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata e ritenuto che non appare necessario acquisire ulteriori informazioni;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dal debitore e non essendovi specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib. Verona 20-9-2022);
- rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, avendo cessato l'attività imprenditoriale in proprio dal 2008, essendo stata cancellata dal 2014 la società s.r.l. di cui era socio e lavorando egli da molti anni come operaio come si desume dalla documentazione allegata e dalla relazione del gestore della crisi;
- osservato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata alle pag. 10 e segg. del ricorso, 3 e segg. della relazione del gestore della crisi nonché dagli atti allegati senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e del suo nucleo familiare (costituito dalla moglie e dalla figlia minorenni) e, quindi, esclusa dalla liquidazione;
- rilevato che lo stipendio dell'istante è gravato da pignoramento in favore di Revalea s.p.a., fissato dal G.E., con ordinanza del 3-1-2023, nei limiti di un quinto;
- considerato che, benché in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla



liquidazione; iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); ii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iv) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum* (in tal senso vedasi Trib. Genova 10-11-2023), conseguendone che, dal momento della pubblicazione della presente sentenza, deve ritenersi cessata l'operatività del pignoramento del quinto dello stipendio in favore di Revalea s.p.a.;

- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;

- precisato che il credito professionale (di assistenza alla procedura) dell'avv. Enrica Spangaro va considerato come privilegiato ma non prededotto posto che, se pure deve ritenersi consentito che il debitore nel presentare la domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento si avvalga dell'assistenza tecnica affinché sia



pienamente garantito il diritto di difesa, nondimeno l'art. 268 co. 1 CCI stabilisce che la domanda possa essere presentata personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e, inoltre, che il credito in questione non rientra fra quelli di cui all'art. 6 CCI, conseguendone che il predetto professionista, per tale titolo, dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo;

- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante *ex lege*;

- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona del gestore della crisi ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;

P.Q.M.

- visto l'art. 270 CCI così provvede:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;

- nomina liquidatore l'avv. Valentina Rossi (C.F.: RSSVNT78C64E897K) con studio in Mantova, Galleria Ferri, 6;

- dispone che il liquidatore:

a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;

b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;

c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;



- d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
- e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
- f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
- g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;
- h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;



- i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- l) dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della trattenuta del quinto dello stipendio spettante a in favore di Revalea s.p.a., ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
- n) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui il debitore risulti essere intestatario di beni immobili o di mobili registrati.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.

Mantova, 7 dicembre 2023.

Il Presidente
dott. Andrea Gibelli

Il Giudice Est.
dott. Mauro P. Bernardi

TRIBUNALE DI MANTOVA
depositato in cancelleria telematicamente

2 DIC. 2023

